



Roma, Lì 5 agosto 2020

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L’iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 240 del 3 agosto 2020 – Gestione parziale e globale di Casa di Riposo RSA - Esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 21) del d.P.R. n. 633 del 1972

Nella risposta a interpello, n. 240/2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni in merito ai presupposti per l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 10, comma 1, n. 21) del DPR 633/1972, che prevede l’esenzione dall’IVA per “*le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie*”.

Richiamando precedenti interventi di prassi (cfr. Risoluzione 39/E del 2004), l’Amministrazione finanziaria ha innanzitutto specificato che l’esenzione IVA in questione ha valenza oggettiva e opera a prescindere dalla qualifica del prestatore e/o committente del servizio reso. L’esenzione di cui al citato n. 21) può quindi applicarsi, in astratto, anche alle prestazioni rese dalla Società che si occupi di gestire una casa di riposo amministrata da un ente religioso, purché tuttavia le prestazioni consistano nella “gestione globale” della RSA.

Sarà dunque necessario prestare particolare attenzione all’oggetto del contratto, che per fruire dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 21) del DPR 633/1972 dovrà consistere nella gestione globale della casa di riposo, e non nell’esecuzione di singole prestazioni nei confronti degli ospiti della struttura.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui al n. 21) al contratto in essere tra la Società istante e l’ente religioso titolare della RSA, in quanto lo stesso prevede – ad oggi – l’erogazione da parte della Società di alcuni servizi sociosanitari (quali l’assistenza diretta alla persona, o la pulizia e sanificazione dei locali), lasciando tuttavia in capo all’ente religioso la fornitura

degli ulteriori servizi (quali la ristorazione, la lavanderia, il centralino e il servizio portineria). Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, in presenza di questa ripartizione verrebbe meno la prestazione globale di casa di riposo che costituisce l'oggetto dell'esenzione del n. 21), ferma restando l'eventuale applicabilità di altre ipotesi di esenzione IVA previste dal medesimo art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 per le singole prestazioni.

L'Agenzia ha invece precisato che dovrebbe essere riconosciuta l'esenzione di cui al n. 21) in base al "nuovo" contratto stipulato tra le Parti che – secondo quanto prospettato dall'istante – dovesse ricomprendere anche i servizi attualmente forniti dall'ente religioso, integrando così il requisito oggettivo della gestione globale della RSA.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Ispettorato nazionale del lavoro: circolare sull'ambito applicativo dell'art. 14, d.lgs. n. 151/2015

La presente circolare, emanata dall'Ispettorato del lavoro, ha la finalità di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 14, d.lgs. n. 151/2015, relativamente all'obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello, al fine di beneficiare delle agevolazioni contributive e fiscali, nonché delle altre agevolazioni connesse alla stipula di detti contratti.

Nello specifico, la circolare precisa cosa debba intendersi con la voce "altro" inserita nell'applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'assolvimento dell'obbligo di deposito telematico dei contratti.

L'ufficio legislativo del Ministero propende per una lettura della disposizione richiamata particolarmente ampia, secondo la quale il deposito dei contratti di secondo livello andrebbe a riconoscere non soltanto i benefici fiscali e contributivi ordinariamente intesi, ma anche benefici ulteriori di carattere normativo, la cui operatività è subordinata a specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva.

2. Circolare Ispettorato del Lavoro in merito all'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, ai benefici normativi e contributivi e al rispetto della contrattazione collettiva.

Con la circolare resa in data 28 luglio 2020, l'Ispettorato del Lavoro rende diverse precisazioni in merito all'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, ai benefici normativi e contributivi e al rispetto della contrattazione collettiva.

Innanzitutto, la circolare si sofferma sui contratti leader, ossia quei contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il legislatore rimette la disciplina esclusiva di specifici istituti.

In forza della disposizione contenuta nell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, ad esempio, tra le previsioni rimesse ai contratti leader sono annoverabili sia le integrazioni alla disciplina delle principali tipologie contrattuali, sia la deroga di alcune previsioni contrattuali.

Tra queste, a titolo esemplificativo, è possibile elencare le disposizioni concernenti le collaborazioni (art. 2), le "ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore" (art. 3), le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente (art. 13), i limiti di durata e i limiti quantitativi del contratto a tempo determinato (artt. 19 e 23), l'individuazione delle attività stagionali (art. 21), la disciplina del contratto di apprendistato (art. 42 e ss.) ecc.

Sul tema, tuttavia, la circolare specifica che nulla vieta ai contratti collettivi, pur sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, di introdurre disposizioni di miglior favore per il lavoratore in relazione ad alcuni istituti sui quali è dunque possibile svolgere una comparazione. Tra tali materie rientra la disciplina del lavoro straordinario, festivo o part-time.

In aggiunta, la circolare si sofferma su un giudizio di comparazione tra i “trattamenti” previsti da un CCNL c.d. “leader” e i “trattamenti” garantiti da un datore di lavoro che applica un contratto collettivo non sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, ovvero che non applica alcun contratto collettivo e che, pertanto, non può avvantaggiarsi delle discipline integrative o derogatorie sopra esposte.

Tra i diversi trattamenti, il documento esamina l’aspetto economico, evidenziando come la comparazione debba basarsi sulla c.d. retribuzione globale annua, da intendersi quale somma della retribuzione annua lorda composta da elementi fissi e variabili della retribuzione, solo laddove gli elementi variabili siano considerati come parte del trattamento economico complessivo definito dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Anche sul tema, tuttavia, la circolare introduce ulteriori specificazioni, evidenziando che non sempre il confronto della retribuzione globale risulta semplice nella valutazione di maggiore convenienza del CCNL, e ciò a causa di differenti circostanze; a titolo esemplificativo, infatti, il documento considera che spesso i livelli retributivi dei CCNL potrebbero non essere allineati, o che a parità di livelli retributivi, le mansioni potrebbero essere distribuite in maniera diversa, o ancora che la disciplina degli scatti di anzianità potrebbe essere differente quanto al numero massimo, alla loro periodicità ed al loro ammontare in funzione dei livelli retributivi.

Da ultimo, è analizzato il tema dell’istruttoria e della motivazione.

Il personale ispettivo, infatti, dovrà indagare sia sugli aspetti retributivi che su quelli normativi del contratto, procedendo ad un’omissione degli aspetti normativi nell’ipotesi in cui siano stati riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori; ciò in quanto, tale circostanza è di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

Per quanto concerne, invece, la motivazione del verbale di accertamento, la stessa deve dare conto della maggiore rappresentatività comparativa del CCNL preso a riferimento e degli elementi di scostamento rilevati rispetto al trattamento retributivo e normativo del CCNL più rappresentativo.

3. Risposta a interpello n. 230: detrazioni per oneri tracciabili

Con la presente risposta a interpello, l’Amministrazione finanziaria rende precisazioni su quanto disposto dall’art. 1, comma 679, legge n. 160/2019; più nello specifico, tale normativa richiamata pone una nuova condizione per poter procedere alla detrazione Irpef per gli oneri indicati dall’articolo 15 del Tuir, prevedendo che l’agevolazione spetti soltanto se il pagamento è stato realizzato con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del Dlgs n. 241/1997 o carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi alternativi.

Il documento di prassi, tra i vari sistemi di pagamento ammessi all’agevolazione, annovera altresì il pagamento effettuato con smartphone tramite l’utilizzo di una moneta elettronica e senza la necessità di ricorrere a carte di credito o di debito.

Tuttavia, come condizione per l’ammissione al beneficio, l’amministrazione finanziaria specifica la necessità che l’autore del pagamento sia specificamente individuato (anche al fine di successivi controlli) e che la moneta elettronica sia collegata ad un codice IBAN e ad un numero di cellulare.

L’inclusione, nel beneficio della detrazione anche per tale sistema alternativo di pagamento, deriva dalla non esaustività dei mezzi di pagamento indicati nella citata normativa della Legge di bilancio.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Principio di diritto n. 11: canoni beni sequestrati

L’amministrazione finanziaria con il principio di diritto n. 11 si sofferma sugli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto connessi ai canoni relativi ad immobili sequestrati.

In particolare, si precisa che il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale in sostituzione e per conto del locatore sia l'amministratore giudiziario, per tutta la durata dell'incarico disposto dal giudice.

La finalità di quanto precisato trova una giustificazione sotto diversi aspetti: innanzitutto, il titolare dei beni, in attesa della confisca definitiva o della restituzione al proprietario, non è individuato a titolo definitivo e pertanto non ne ha la disponibilità; il soggetto passivo d'imposta è colui che assume, la titolarità dei beni sequestrati e, da ultimo, l'amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, non assume un'autonoma soggettività d'imposta, ma opera quale rappresentante in *incertam personam*, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato.

2. Risposta a interpello n. 232 del 2020: precisazioni sul regime forfetario e certificazioni dei corrispettivi per i mercatini dell'usato

L'amministrazione finanziaria con la risposta a interpello n. 232 del 2020 ha fornito precisazioni concernenti la corretta certificazione dei corrispettivi per i titolari di attività dei mercatini dell'usato a regime forfetario.

Nello specifico, con il presente documento di prassi, è affermato che il titolare dell'attività, come sopra individuata, deve munirsi di un registratore di cassa che memorizzi e trasmetta al Fisco i corrispettivi giornalieri riguardanti soltanto gli incassi derivanti dalla cessione degli oggetti invenduti, trascorsi i termini stabili nell'accordo tra le parti e dei quali ha acquisito gratuitamente la proprietà.

Di conseguenza, l'istante deve installare un registratore telematico o utilizzare la procedura *web "documento commerciale online"* per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi a lui spettanti ed emettere il documento commerciale.

In alternativa, il titolare può emettere fattura, ordinaria o semplificata, in formato analogico oppure, facoltativamente elettronico, qualora chiesta da cliente.

Per quanto riguarda, invece, l'ambito delle imposte sui redditi, l'Agenzia ricorda che, nel regime forfetario, la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva è determinata applicando ai ricavi del periodo d'imposta (che nel caso in esame include le sole provvigioni concordate con i proprietari dei beni o l'intero incasso per la vendita dei beni acquisiti gratuitamente) il coefficiente predefinito dal legislatore in considerazione della redditività di ciascuna attività.

ALTRE NOVITÀ

1. Risposta a interpello n. 233 del 2020: cessione credito IRES alla controllante

Con la presente risposta a interpello, l'Amministrazione finanziaria rende precisazioni sulla possibilità, per la società partecipata, di cedere l'eccedenza di credito IRES, emergente dalla dichiarazione annuale, alla propria controllante.

Nel fornire la risposta all'istante, l'Amministrazione finanziaria, innanzitutto, ripercorre la normativa di riferimento nell'ambito dei rapporti tra gruppi societari.

Dall'analisi della normativa, come si può leggere dal documento di prassi, si evince la possibilità per la partecipata di cedere il proprio credito, sia nell'ambito del "gruppo fiscale", se vi sia una partecipazione di maggioranza, sia nell'ambito del "gruppo civile", quando le società a capo del gruppo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. In aggiunta, l'Agenzia evidenzia anche che la cessione delle eccedenze è consentita tra i soggetti che hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato e non tra quelli che ne hanno la mera facoltà. Inoltre, si può ricorrere a tale operazione anche quando l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, astrattamente imposto dalla norma, non sia adempiuto perché già assolto da un altro soggetto, a sua volta obbligato, come nel caso di una controllante estera.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

Studio ACTA - ENBIMS